

- La Commissione erra nell'analisi economica sia del tipo di mercato di cui trattasi sia del predominio che la Tetra Pak avrebbe nel settore degli imballaggi per succhi, degli imballaggi per altri prodotti diversi dal latte e derivati, degli imballaggi per latte pastorizzato, per altri latticini liquidi e per latte UHT. Nel considerare gli aspetti geografici dell'attività della Tetra Pak, la Commissione erra sia quanto alla definizione del tipo di mercato di cui trattasi, sia nelle proprie allegazioni in merito al predominio e all'abuso.
- La Commissione erroneamente sostiene che macchinari e cartoni per imballaggio costituiscono mercati separati.
- La Commissione erroneamente pretende di esercitare i propri poteri a norma dell'art. 86 ritenendo che la Tetra Pak abbia adottato pratiche abusive ai sensi dell'art. 86 in un mercato in cui non gode di una posizione dominante.
- La Commissione erra nell'applicare l'art. 86, lett. d) alla clausola di esclusiva presente nel contratto tipo della Tetra Pak: in primo luogo, perché il materiale di imballaggio della Tetra Pak è strettamente connesso, sia per la sua natura che per l'utilizzazione commerciale, alle macchine riempitrici della Tetra Pak, cosicché dette clausole non possono configurare un illegittimo abbinamento di prodotti; in secondo luogo, perché le clausole di esclusiva garantiscono la tutela della salute pubblica; in terzo luogo, perché la Tetra Pak ha un legittimo interesse alla tutela della reputazione dei propri prodotti; infine, perché non si è creato alcun effetto lesivo della concorrenza. D'altronde, la Commissione ha erroneamente condannato molte altre clausole dei contratti tipo della Tetra Pak a causa della mancata comprensione della realtà di fatto nonché dell'erronea valutazione degli effetti di tali clausole.
- La Commissione non ha provato che in materia di prezzi la Tetra Pak attui una politica discriminatoria tra gli Stati membri.
- Le constatazioni della Commissione in merito ai prezzi pirateschi praticati in Italia dalla Tetra Pak si fondano su errori di fatto e di diritto, nonché su un'interpretazione distorta della realtà di fatto. Gli altri abusi in materia di determinazione dei prezzi dei macchinari, di discriminazione nei prezzi, ecc., sempre in Italia, sono insussistenti. Neppure nel Regno Unito la Tetra Pak ha agito abusando della propria posizione in materia di determinazione dei prezzi dei macchinari.
- La Tetra Pak non ha mai condotto una politica generale di restrizione delle forniture o di compartimentazione dei mercati.
- La ricorrente sostiene inoltre che l'ammenda è stata inflitta dalla Commissione in violazione dei requisiti procedurali essenziali, ed è in ogni caso assolutamente ingiustificata ed eccessiva.

- Infine la ricorrente sostiene che gli altri provvedimenti adottati dalla Commissione sono superflui, inappropriati ed essi stessi distorsivi della concorrenza, in contrasto col diritto comunitario.

Ricorso di Mireille Meskens contro il Parlamento europeo, presentato il 19 novembre 1991

(Causa T-84/91)

(91/C 331/24)

Il 19 novembre 1991, la sig.ra Mireille Meskens, residente in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la S.à.r.l. Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il Parlamento europeo, non avendo adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'8 novembre 1990 nella causa T-56/89, è venuto meno ai propri obblighi;
- condannare il Parlamento europeo a pagare alla ricorrente una somma di 100 ecu al giorno a decorrere dal 17 luglio 1991, giorno in cui è stato presentato il reclamo, fino al giorno in cui saranno adottati i provvedimenti di esecuzione;
- condannare il convenuto alle spese.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente osserva che la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado l'8 novembre 1990 nella causa T-56/89 ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno B/164, che fra l'altro aveva rigettato la sua candidatura. Secondo la ricorrente il Parlamento era tenuto, in esecuzione di detta sentenza,

a riaprire il procedimento del concorso interno di cui trattasi per tutti i ricorrenti nella causa T-56/89, a far procedere al riesame, da parte della commissione giudicatrice, della loro candidatura con riguardo ai principi enunciati nella sentenza, e ad accertare, in base ai poteri conferitigli dallo Statuto del personale delle Comunità europee, la buona organizzazione delle prove scritte e orali che detta commissione è tenuta ad organizzare appositamente per i ricorrenti ammessi. La ricorrente rileva che il Parlamento si è limitato ad adottare una nuova disciplina delle condizioni di ammissione degli agenti temporanei ai concorsi interni, il che non soddisfa la ricorrente la quale non ha potuto fruire retroattivamente di detta disciplina. La ricorrente ne desume che il convenuto ha violato l'art. 176 del Trattato CEE.

La ricorrente fa valere inoltre che il diniego del Parlamento di adottare nei suoi confronti i provvedimenti necessari per l'esecuzione della summenzionata sentenza, il quale costituisce una violazione dei suoi obblighi, le causa incontestabilmente un notevole danno morale. La ricorrente valuta equitativamente il danno che essa afferma di avere così subito nella somma di 100 ecu al giorno a decorrere dalla presentazione del suo reclamo fino al giorno in cui si riunirà la commissione giudicatrice del concorso B/164 per procedere al riesame della

sua candidatura alla luce dei principi enunciati nella sentenza.

Cancellazione dai ruoli della causa T-40/90 (*)

(91/C 331/25)

Con ordinanza 28 novembre 1991, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato cancellata dai ruoli la causa T-40/90, Giuseppe Baratti, sostenuto dal sindacato Unione Sindacale Euratom Ispra, dal sindacato «Ricerca» della Confederazione generale italiana del lavoro, dal sindacato «Ricerca» dell'Unione italiana del lavoro e dal sindacato «Ricerca» della Confederazione italiana dei sindacati liberi, contro Commissione delle Comunità europee.

(*) GU n. C 280 dell'8. 11. 1990.